

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano La Corte di Appello di Roma


Sezione settima civile

riunita in camera di consiglio nelle persor	ne dei magistrati
Franco Petrolati	Presidente
Assunta Marini	Consigliere rel.
Paolo Caliman	G.A.
ha pronunciato la seguente:	
SENTENZA	
nel procedimento iscritto al numero 7099/2016 del RGAC, vertente	
TRA	
s.r.l. in liquidazione, CF:	
in persona del liquidatore, Sig.	elettivamente domiciliata in
Roma Via presso lo stud	dio degli Avv.ti
che la rappresentan	o e difendono giusta delega in calce
all'atto di citazione;	
	-Appellante-
Contro	
Condominio - Ro	oma (CF:
in persona dell'amministratore pro tempo	ore S.r.l., in persona
dell'amministratore rag.	elettivamente domiciliato in Roma,
viale presso lo studio de	ell'avv. dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura a r	nargine della comparsa di costituzione;



-Appellato-

E



-Appellati-

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7738/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 15.04.2016.

Conclusioni

Per l'appellante

"...Dichiarare inesistente la sentenza impugnata; in subordine annullarla; in via ancora più gradata, preso atto che la società è creditrice e non debitrice del condominio, ed in riforma della sentenza impugnata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 6441/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 18/03/2014. Con condanna alla restituzione delle spese liquidate nella sentenza di primo grado e già pagate; e con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato Condominio:

"In via preliminare:



Firmato Da: PETROLATI FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3329c28e79ee11204816d82c33bb6d2d Firmato Da: ASSUNTA MARINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 49abe928dt3ae67

- Dichiarare l'inesistenza dell'atto di appello, o, in via gradata l'inammissibiltà dell'appello, con ogni conseguente statuizione sulle spese anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;

Nel merito:

 Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge."

Con vittoria di spese del giudizio".

Per gli appellati intervenuti:

"Si insiste, pertanto, nel rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di essi appellati, oltre spese generali e accessori di legge.

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 14.06.2014 la Soc. s.r.l. in liquidazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6441/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.03.2014 per la somma di Euro 20.659,85, oltre interessi, per oneri condominiali non corrisposti al Condominio di via

A sostegno dell'opposizione la società eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo, richiesto dal Geom. Che si era qualificato Amministratore del Condominio, senza esserlo e l'insussistenza del debito, essendo essa creditrice del Condominio sia per quote ordinarie non accreditatele nei rendiconti condominiali, sia per somme per lavori condominiali eseguiti negli anni 1987/89, deliberati sin dal 20.06.1996 (come da delibera in atti), non ancora pagati.

Si costituiva il Condominio che contrastava l'opposizione.



Intervenivano in giudizio, sostenendo le ragioni del condominio, i condomini
S.r.le

Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice assegnava il termine per esperire la procedura di mediazione.

Quindi, rilevato il mancato esperimento della mediazione, il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile l'opposizione avverso decreto ingiuntivo;

condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dal Condominio e compensato le spese di merito tra l'opponente ed i terzi intervenuti.

La Società management ha proposto appello avverso la sentenza.

Il Condominio ha eccepito l'inammissibilità dell'appello la sua nullità nonché la nullità della relativa notifica.

Entrambi gli appellati hanno contrastato nel merito il gravame.

Il Condominio ha pregiudizialmente eccepito l'inesistenza dell'atto di appello per non essere stato sottoscritto dal difensore, né in formato digitale, né in formato autografo.

Ha altresì dedotto che non potrebbe superare l'eccezione la firma del procuratore di certificazione contenuta nella procura dal momento che la stessa è solo allegata all'atto di citazione e non apposta allo stesso.

L'eccezione è infondata.

Sul punto va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per



certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 02/11/2022, n. 32176).

Nel caso di specie almeno una dei difensori, l'avv.

Lamenta, poi, l'appellato che il foglio allegato al messaggio PEC e denominato "relata di notifica via pec CONDOMINIO", è in formato .docx (riscrivibile e modificabile) e non in formato pdf.

Sul punto si rammenta che "L'irritualità della notificazione di un atto (...) a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, con estensione "doc", anziché nel prescritto formato "pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale; scopo che deve senz'altro ritenersi raggiunto nel caso in cui il contribuente si sia difeso con il ricorso." (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 18/12/2017, n. 30372).

Nel caso di specie il raggiungimento dello scopo è dimostrato dalla costituzione del Condominio che ha avuto modo di difendersi pienamente dall'impugnazione.

Infine, il Condominio ha eccepito il difetto di legittimazione processuale, dato che l'atto non è supportato da valida procura ad litem.

L'eccezione, più correttamente da inquadrare nel difetto di procura, è infondata per quanto esposto in precedenza.

L'appellante affida la propria impugnazione a tre motivi di gravame costituiti dalla carenza di legittimazione del soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo; dall'erronea dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 6441/2014, per non essere stato messo in grado di procedere ad



introdurre il procedimento di mediazione nel termine assegnato, peraltro indicato erroneamente nell'ordinanza ammissiva e per non essere debitore del Condominio ma piuttosto creditore in ragione di pregressi pagamenti.

Sulla base del principio della ragione più liquida, per la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, va trattato il secondo motivo d'appello il cui esame è idoneo a definire il giudizio.

Il giudice di primo grado, sulla scorta di una giurisprudenza che vedeva contrapposti soprattutto i giudici di merito, ha sostenuto che "in considerazione della natura bifasica del giudizio monitorio - nel quale la fase dell'opposizione è solo eventuale (per cui, in caso di mancata proposizione, il decreto ingiuntivo diviene definitivo consolidando la tutela concessa nella prima fase), sia per l'evidente analogia fra l'ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per inattività delle parti e l'improcedibilità di cui alla disposizione in commento" la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice.

L'estinzione del processo per inattività delle parti non trova alcuna modificazione di disciplina per l'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche se, in tale fattispecie, si verifica la drastica conseguenza dell'irrimediabile consolidarsi del decreto ingiuntivo, ossia il passaggio in giudicato della condanna ivi stabilita.

Di talché, secondo il Tribunale, nell'ipotesi di mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel giudizio di opposizione a D.I. così come per i procedimenti di appello, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale" deve interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione (o dell'impugnazione in caso di appello) e non come



improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.

La decisione non può essere condivisa.

Va, infatti, rilevato che a seguito di ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite operata dalla Terza Sezione civile della S.C. (cfr. ordinanza 12 luglio 2019, n. 18741) che ha anche osservato che, nel silenzio della legge circa l'individuazione del soggetto onerato alla proposizione dell'istanza di mediazione, le SS UU con sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 hanno stabilito che " nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Va, pertanto, modificata la sentenza di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Va, altresì, rigettata la domanda dell'appellante di restituzione delle somme corrisposte in pagamento delle spese legali, in assenza di prova del pagamento.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione posta a fondamento della presente decisione.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Soc.

s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. avverso la sentenza n. 7738/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data 15.04.2016, così provvede:



Sentenza n. 2993/2023 pubbl. il 28/04/2023 RG n. 7099/2016

1- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n 6441/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 18/03/2014;

2- rigetta la domanda di restituzione proposta da Soc. s.r.l. in liquidazione;

3- compensa fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi. Roma, 14.04.2023

Il Consigliere est.

Il Presidente

Assunta Marini

Franco Petrolati